



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione*  
*Direzione generale ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione*  
*Segreteria Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione*

## **Osservazioni del Cspi sulle tabelle di valutazione per le graduatorie d'istituto docenti e ATA e Docenti.**

Riteniamo positivo aver ricondotto ad unica tabella anche la seconda fascia, prevedendo specifiche voci per lo strumento musicale: questo semplifica il lavoro delle scuole e rende più omogeneo il punteggio anche ai fini delle graduatorie incrociate di sostegno, basta togliere il punteggio artistico.

Si segnala quindi la necessità di chiarire che le indicazioni riguardano tutte le classi di concorso che comprendono le discipline specifiche del liceo musicale e coreutico. In ogni caso si tratta dei medesimi requisiti indicati nell'allegato E alla tabella dell'ordinamento dei Licei musicali e utilizzati per l'accesso alle graduatorie dei licei musicali negli anni scorsi con il modello B1.

Per quanto riguarda gli insegnamenti del Liceo coreutico (solo terza fascia, non essendoci abilitati) si propone di ricondurre la valutazione alla normale tabella di terza fascia con le opportune integrazioni rispetto ai titoli specifici ed ai titoli artistici analogamente a quanto previsto per le discipline musicali specifiche del liceo musicale.

Va quindi previsto nel provvedimento una specifica commissione per la valutazione dei titoli artistici analogamente a quanto avviene per lo strumento musicale.

La previsione del punteggio aggiuntivo anche per i titoli esteri riconosciuti dal MIUR, relativamente alla selettività e alla durata del percorso deve essere meglio specificata in quanto è difficile verificare la presenza o meno di prove selettive e l'effettiva durata degli stessi.

Per evitare abusi sarebbe opportuno che tali indicazioni fossero rinvenibili nel DPR di riconoscimento o in uno specifico provvedimento allegato a cura sempre del MIUR. Non è pensabile che le singole scuole debbano interpretare e valutare eventuali certificazioni rilasciate dalle strutture accademiche estere. Pena la non valutazione del titolo.

Relativamente alle tabelle del personale ATA si segnalano le medesime perplessità sui titoli informatici che di seguito saranno espresse per i docenti.

Il Consiglio avanza alcune osservazioni e richieste di modifica, come di seguito riportate:  
**GRADUATORIE DI TERZA FASCIA:**

Osservazione alla tabella ATA, Allegato A/5

Al punto 3: "certificazione informatiche e digitali" per quanto riguarda Eipass è prevista la seguente valutazione:

livello base	0,50
intermedio	0,55
avanzato	0,60

quindi sorge il problema della valutazione della vecchia unica Eipass già valutata nei precedenti aggiornamenti con punti 0,60 e che ora rischia di essere valutato 0,55 (intermedio).

Per i titoli di cui al punto C) delle graduatorie di terza fascia (Titoli culturali e professionali) si rileva quanto segue: il Ministero intende introdurre i seguenti nuovi titoli informatici e digitali:

- EPICT
- MUSA-ECC7+2MODULI E LIM
- E-TRAINERS E LIM
- EIRSAFF

nonché la modifica della tabella di punteggio del già previsto titolo EIPASS, aggiungendo un punteggio base e uno intermedio.

Relativamente a tali titoli desta notevoli perplessità l'ulteriore intervento sui titoli informatici per due ordini di motivi: già l'attuale elenco dei titoli si presta ad un mercato non sempre corretto e la valutazione degli stessi è sproporzionata rispetto ad altri titoli (lauree, master ecc.), l'introduzione poi di nuovi titoli (non meglio specificati e codificati) rischia di incrementare questo mercato e di svalorizzare titoli di gran lunga più significativi.

Sarebbe quindi opportuno non modificare le attuali tabelle ed introdurre criteri oggettivi di "accreditamento" degli enti che li rilasciano, anche in accordo con l'AICA, in quanto siamo in presenza di titoli rilasciati da numerose società che propongono corsi di solo 5 ore per acquisire una certificazione che dà diritto a ben 3 punti analogamente alle seconde lauree (vedi allegato).

Il Consiglio ravvisa quindi uno squilibrio notevole tra il punteggio che è possibile acquisire con le varie certificazioni informatiche (1 - 1,10 - 1,20 punti), non essendo chiaro se si valuta un solo titolo per tipologia di certificazione e, quindi, se si possono sommare i diversi 13 tipi di certificazione (a volte acquistabili con poche ore di corso – dalle 50 alle 200 ore - da fare anche online), e il punteggio del diploma di laurea (2 punti) o di un anno di servizio prestato (6 punti).

È in ogni caso sproporzionato il punteggio che si può acquisire con tali certificazioni rilasciate da qualsiasi agenzia formativa rispetto ad altri titoli che richiedono anni di studio o titoli di servizio con esperienza effettiva prestata sul profilo.

Appare quindi del tutto immotivata la supervalutazione delle certificazioni di -e di informatica, si propone di valorizzare unicamente certificazioni informatiche che offrono competenze sufficientemente generali non attinenti allo specifico professionale degli operatori scolastici (e non di mero utilizzo di specifici prodotti commerciali) e comunque di dimezzare tutti i punteggi delle certificazioni informatiche, e in ogni caso fino a un tetto massimo di 2 punti.

Si raccomanda di riportare nel decreto i soli contenuti che l'amministrazione ritiene utili per i docenti e il personale ATA, e non menzionare esplicitamente l'elenco delle agenzie che forniscono questi contenuti, facendo riferimento a un documento normativo esterno che riporti l'elenco delle agenzie e dei corsi accreditati.

#### 7) Certificazioni linguistiche – inglese – (5 abilità su 6)

Si chiede di eliminare la parola "inglese" da "Certificazioni linguistiche -inglese" per uniformarci alla analoga valutazione di cui alla tabella A di seconda fascia e quindi valutare più certificazioni di lingua diversa (es. C1 spagnolo più B2 tedesco)

Si condivide la scelta di assegnare 3 punti per la certificazione CLIL, che viene acquisita con un percorso confrontabile con quella dei master di 60 CFU/1500 ore già valutati nella stessa misura.

### GRADUATORIE DI SECONDA FASCIA

Osservazioni alla tabella A.

Nella sezione altri titoli punto D1 della tabella docenti si parla di titoli di studio pari o superiori a quelli che danno accesso all'abilitazione di cui alla graduatoria, omettendo di considerare i titoli di studio già abilitanti (es. diploma magistrale entro il 2001) e quindi va chiarito in questo caso la non valutabilità di ulteriori diplomi di secondo grado rispetto al diploma magistrale per coloro che accedono alla scuola primaria.

Al punto C4 ove è prevista la valutazione delle certificazioni linguistiche non è chiarito se poter valutare più certificazioni in lingue diverse (es. il possesso della C1 inglese più B2 spagnolo).

Tuttavia il diploma magistrale, il diploma triennale di scuola magistrale e titoli sperimentali equiparati, riconosciuti valutabili con punti 12, andrebbero meglio specificati quanto ad anno di conseguimento e validità per grado di scuola, secondo il parere del Consiglio di Stato Sez.II del 5 giugno 2013.

Si sottolinea che i punteggi assegnati al punto D della tabella al dottorato, ai diplomi di specializzazione, ai master e ai perfezionamenti sembrano eccessivi nel confronto con il punteggio assegnato alle lauree magistrali quali titoli di studio di livello pari o superiori a quelli che danno accesso all'abilitazione (punto 3).

Per un principio di equità si propone di riproporzionare tali punteggi, specie se si pensa ai numerosi titoli rilasciati dalle università telematiche ed estere. Analoga operazione va fatta sui punteggi assegnati ai titoli informatici, al punto E della tabella.

Analoga operazioni andrebbe applicata anche ai corrispondenti titoli in terza fascia.

Si propone di aggiungere la seguente nota n.9 da richiamare nelle parti del testo in esame in cui sono elencati i titoli di studio d'accesso per l'inclusione nelle graduatorie d'istituto, con la seguente dicitura:

*Per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e per le scuole bilingui sloveno-italiane del FVG, l'inserimento nelle graduatorie d'istituto è subordinato alla conoscenza della lingua slovena commisurata allo specifico profilo professionale. ( DM 809 del 8/10/2015)*

In tal modo l'amministrazione garantisce ai candidati aspiranti una maggiore chiarezza d'informazione nel presentare domanda, snellisce il lavoro di chi è chiamato a redigere le graduatorie d'istituto evitando problemi relativi agli accertamenti delle competenze linguistiche a posteriori e prevedibili quanto sgradevoli contenziosi.

IL PRESIDENTE

Francesco Scrima

